

Protocollo d'intesa per la trasparenza, informazione, sorveglianza e la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera

TRA

Regione Toscana, Aziende Sanitarie Regionali

CGIL - CISL - UIL Regionali e FILLEA - FILCA - FENEAL Regionali
VISTO

- il D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, inerente il riordino del Sistema Sanitario Nazionale, che conferma la competenza delle Regioni in materia di assistenza sanitaria specificando in particolare, all'art.7, la competenza per l'organizzazione delle attività di prevenzione collettiva;
- il D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che stabilisce contenuti, modalità e svolgimento del nuovo sistema di prevenzione;
- l'art.24 dello stesso D.Lgs. 626/94 che assegna alle Regioni funzioni di informazione, formazione, assistenza e controllo finalizzate a sostenere iniziative mirate, nella direzione di un'efficace tutela delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro;
- la Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 554/99;
- il D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, inerente le

del

di

DE

Per
H
W
N

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al D.P.R.222/03;

la Circolare Ministeriale 129 del 21/04/00 inerente il C.C.N.L. del 26 maggio 1999;

Il D.P.R.34/00 recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

Il D.M. 145/00 recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L.109/94 96 e successive modifiche ed integrazioni;

la Legge Regionale 8/00, inerente il monitoraggio e le misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili;

Il Protocollo d'intesa del 20/10/97 tra Regione Toscana, Associazioni Regionali degli Enti Locali e Parti Sociali, concernente lo sviluppo e la diffusione delle iniziative per la trasparenza negli appalti e per la lotta al lavoro nero e le successive integrazioni approvate con Delibere della Giunta Regionale n. 1088 del 08/10/2001 e n.2 del 07/01/2002.

PREMESSO

che l'obiettivo primario delle parti firmatarie del presente protocollo è garantire i migliori livelli di prevenzione, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori impegnati nei cantieri di edilizia ospedaliera, che, per quanto sopra, si ritiene indispensabile la collaborazione e l'assistenza di tutte le Aziende sanitarie, delle Scuole Professionali Edili e dei Comitati Paritetici Territoriali, ove costituiti;

22/1

Per R. S.

- che rappresenta interesse delle Parti firmatarie la promozione di qualsiasi iniziativa tesa a combattere il lavoro irregolare e nello stesso tempo a garantire il massimo rispetto dei diritti e della sicurezza e salute dei lavoratori;
- che allo scopo si ritiene utile garantire ogni possibile scambio di informazioni sulla conduzione dei cantieri di edilizia ospedaliera aperti o che si apriranno;
- che si dovrà privilegiare ogni azione tesa a garantire il massimo rispetto dei diritti e della partecipazione dei lavoratori, con particolare riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- che a tale proposito si individua nella "contrattazione preventiva" uno strumento efficace per la affermazione di tali principi;
- che la formazione per la sicurezza di tutte le maestranze viene assunta come criterio di ispirazione fondamentale dei processi organizzativi del cantiere, anche attraverso l'utilizzo di figure dedicate alla formazione in fase di lavorazione (tutor). In questo contesto appare rilevante anche la funzione e l'esperienza degli Enti Bilaterali di settore;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- che le Aziende sanitarie garantiranno che ogni fase progettuale avvenga nel rispetto dei principi essenziali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs. 494/96 e richiederanno al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione una particolare attenzione ai contenuti ed articolazioni degli stessi piani di sicurezza. Le stesse Aziende sanitarie, attraverso opportuni Interventi di verifica, si impegnano, con la collaborazione dei

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Coordinatori per la sicurezza, a far rispettare le seguenti indicazioni per la gestione del cantiere:

[Handwritten signature]

a) il piano di sicurezza e coordinamento ed i piani operativi di sicurezza collegati, previsti da D.Lgs.494/96, devono essere redatti seguendo i criteri indicati dal Coordinamento delle Regioni e dal D.P.R.222/03 sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Copia dei piani operativi dovrà essere consegnata al Coordinatore in fase di esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori;

[Handwritten signature]

b) inserire nel disciplinare d'incarico del Direttore dei Lavori, quale responsabile dell'Ufficio della Direzione lavori, e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'obbligo di contattare il Dipartimento di Prevenzione delle relative Aziende sanitarie prima dell'inizio dei lavori e di ogni fase critica del cantiere;

[Handwritten signature]

c) con tutte le imprese verrà stipulato un contratto di appalto che, oltre a contenere gli impegni e gli obblighi dei contraenti, dovrà contenere la clausola di risoluzione del contratto in caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, anche riferiti alla Cassa Edile della Provincia ove si svolgono i lavori o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana), e di gravi o ripetute violazioni dei Piani di sicurezza; prima della stipula del contratto, ogni impresa dovrà dimostrare di avere preso conoscenza del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e dichiarare la

[Handwritten signature]

correlazione con il Piano Operativo (POS);

[Handwritten signature]

d) raccolta e conservazione delle seguenti informazioni relative ai

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

cantieri:

1) nominativi ditte con organico impegnato nel cantiere per fasi lavorative;

2) ore lavorate in cantiere per ogni ditta;

3) nominativi figure della prevenzione aziendale (RLS, RSPP, Medico Competente);

4) infortuni accaduti nel cantiere con relazione integrativa;

5) copia del Piano di sicurezza e dei Piani operativi di sicurezza;






6) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore;

7) schede contenenti le informazioni essenziali per ogni azienda impegnata nei cantieri;

8) relazione annuale d'azienda, sul programma di accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei lavoratori, redatta dai medici competenti.

- che le Aziende sanitarie si impegnano ad avvalersi del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", in fase di estensione a tutto il territorio

- regionale, richiedendone l'adozione da parte delle Imprese esecutrici; che le Aziende sanitarie, anche in forma associata, si impegnano a stipulare uno specifico rapporto convenzionale con le Scuole Edili, al fine di assicurare, per tutta la durata dei cantieri, una "formazione permanente" sul cantiere, con la presenza quotidiana di un "tutor di cantiere" con le funzioni di affiancamento ed assistenza formativa alle maestranze che operano all'interno dei programmi costruttivi delle singole opere edili. Il tutor esplica la propria funzione con compito di




RLS
5
Handwritten initials and signature


supporto all'attività del Responsabile del Procedimento di cui all'art.7 della L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni;




che le Aziende sanitarie si impegnano, nell'espletamento della gara d'appalto, a valutare la congruità delle offerte anche in funzione dell'effettivo costo della mano d'opera correlato al CCNL di categoria e agli accordi integrativi territoriali, tenendo conto comunque dei costi di gestione e dell'utile d'impresa;




che le Aziende sanitarie si impegnano ad adottare puntualmente i criteri derivanti dalla qualificazione di impresa di cui al D.P.R.34/00 ed alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.3, comma 8, lettera a) del D.Lgs.494/96;



che le Aziende sanitarie si impegnano di adottare, nell'aspiramento della gara d'appalto, i principi espressi dal protocollo d'intesa del 20/10/97 tra Regione Toscana, Associazioni Regionali degli Enti Locali e Parti Sociali, con particolare riferimento all'adozione, nei casi previsti dalla vigente normativa, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando, tra le condizioni della stessa, la priorità della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



che le Aziende sanitarie si impegnano ad acquisire le informazioni sulle imprese che operano nei cantieri a qualsiasi titolo, assicurando la comunicazione di tali informazioni contestualmente anche alla Cassa Edile e alle Organizzazioni Sindacali di categoria, tramite apposita scheda, allegato A, parte integrante del presente Protocollo;




che le Aziende sanitarie si impegnano alla verifica del rispetto di tutte le norme legislative e dei Contratti di Lavoro, Nazionali e Territoriali, con

ML



Pr





particolare attenzione agli obblighi derivanti dalla iscrizione alla Cassa Edile Provinciale dove si svolgono i lavori o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana), alla congruità e regolarità dei versamenti per tutte le imprese che si troveranno ad operare nel cantiere, compreso la affidatarie e/o subappaltatrici, richiamando comunque la/e l'impresa/e aggiudicataria dell'appalto alla verifica congiunta del completo rispetto dei diritti anche economici dei lavoratori prima di ogni emissione dei certificati di pagamento;


che le Aziende sanitarie si assumono l'impegno, attraverso l'adozione di specifici accordi con l'impresa/e aggiudicatrice/i, di dotare i dipendenti dell'impresa/e aggiudicatrice/i ed i dipendenti delle imprese in subappalto, eventualmente impegnate nella realizzazione dei lavori, di tessera di riconoscimento con foto, numero progressivo e impresa di appartenenza, senza le quali non potrà essere consentito l'accesso e la permanenza in cantiere; le Aziende sanitarie si impegnano inoltre a realizzare le tessere individuali di riconoscimento opportunamente vidimate ed a fornirle attraverso le imprese interessate ad ogni lavoratore impegnato nei cantieri, controllando la corretta gestione per mezzo della tenuta di un registro da consegnare all'Ufficio Direzione lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;


che le Aziende sanitarie si impegnano a far applicare all'impresa/e aggiudicatrice/i la circolare interregionale T.A.V. n.12 "Campi base" e successive, che fanno riferimento ai requisiti minimi per l'allestimento dei campi base;


che la "contrattazione preventiva" dovrà portare alla sottoscrizione di un



S.A.

















accordo sindacale con la/e impresa/e che si aggiudicheranno la
 realizzazione delle opere e che, a tale proposito, sarà inserita nei bandi
 di gara di edilizia ospedaliera una clausola di richiamo sull'obbligo di un
 accordo preventivo con le Organizzazioni sindacali;

[Handwritten signature]

che il tavolo della contrattazione preventiva, di cui al punto precedente,
 deve essere l'occasione per la piena affermazione dei diritti dei
 lavoratori e per la definizione delle diverse problematiche mediante la
 prassi di accordi sindacali; a tal fine le Aziende sanitarie si impegnano

[Handwritten signature]

affinché l'organizzazione dei lavori, gli orari di lavoro (compreso
 eventuali turnazioni) e la loro distribuzione nell'arco della settimana, i
 riposi, le ferie e la chiusura dei cantieri, i livelli occupazionali, i diritti
 sindacali, le indennità, rappresentino temi su cui si avvierà il confronto
 ed il possibile accordo con l'impresa/e aggiudicataria/e dell'appalto. Le
 condizioni pattuite mediante l'accordo sindacale con i lavoratori
 dipendenti della Impresa aggiudicataria si intendono estesi
 automaticamente anche ai dipendenti di qualsiasi altra Impresa che si
 verrà a trovare nel cantiere. In questo senso le Imprese in affidamento
 e/o subappaltatrici saranno appositamente informate dall'impresa
 aggiudicataria, che si assume l'onere di eventuali inadempienze da
 parte delle stesse;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

che le Aziende sanitarie si impegnano affinché l'impresa appaltatrice/le
 le Imprese in subappalto, l'Ufficio della Direzione lavori ed il
 Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione garantiscano,
 nell'ambito delle specifiche competenze, il rispetto dei seguenti indirizzi
 generali:

[Handwritten signature]

generali:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







a) l'impresa/le aggiudicataria/e dell'appalto si impegna a promuovere il coordinamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di tutte le ditte presenti in cantiere;

b) i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) delle imprese dovranno essere messi a conoscenza del PSC e del POS, nelle fasi dove sono chiamati ad intervenire, prima dell'inizio dei relativi lavori. Durante le riunioni di coordinamento dovranno essere presenti anche i Rappresentanti dei lavoratori. Tutto ciò dovrà emergere da un apposito verbale contenente le eventuali considerazioni degli RLS;


c) tutti i lavoratori impegnati nel cantiere dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente della sua impresa. Ogni lavoratore assunto dovrà essere sottoposto sia a visita medica preventiva, prima di essere avviato al lavoro, sia a successivi controlli sanitari con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali a cui è esposto. Un medico del Dipartimento della Prevenzione, competente per il territorio, promuoverà il coordinamento dei medici competenti delle varie imprese;

d) dovrà essere fornita, prima dell'avvio dei lavori, informazione alle Organizzazioni sindacali di categoria, relativamente a importo dell'appalto, ribasso d'asta, data di inizio dei lavori, data presunta di ultimazione dei lavori;

che le Aziende sanitarie, fermi restando i propri compiti di vigilanza e di



controllo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sempre nell'ambito delle competenze previste dal D. Lgs. 626/94,




si impegnano in particolare a:

a) fornire assistenza ed informazione alle imprese, ai lavoratori ed a tutti i soggetti impegnati nel cantiere. Eventuali iniziative di formazione potranno essere espletate dall'Azienda stessa su




richiesta delle imprese;


b) ad elaborare i dati raccolti e forniti dalle parti contraenti ed a preparare una relazione conclusiva sui risultati ottenuti dall'intervento realizzato;



che le Aziende sanitarie si impegnano affinché le imprese aggiudicatrici dei lavori garantiscano che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, prima di essere impegnati nei vari cantieri e prima dell'inizio delle fasi lavorative particolari, siano adeguatamente formati sui rischi e sulle misure di sicurezza previste per il settore edile ed in particolare per lo specifico cantiere. Per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro, le imprese impegnate nella realizzazione dei lavori dovranno



certificare l'avvenuta formazione a termini di legge dei lavoratori, per i quali va prevista comunque una iniziativa formativa di almeno otto ore prima del rilascio della tessera di riconoscimento e come condizione per il rilascio della stessa, all'inizio dell'attività ed all'inizio di ogni nuova fase lavorativa, nonché in vista di ogni significativa variazione organizzativa e/o tecnologica di lavoro. A tal fine i nominativi dei lavoratori presenti in cantiere devono essere comunicati (anche a mezzo fax) almeno un giorno prima del loro accesso in cantiere ed



2004

inseriti nell'apposito registro di cantiere;

che il presente protocollo è applicabile a tutti i gli appalti di edilizia ospedaliera con importo lavori superiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila) e che il contenuto dello stesso dovrà essere richiamato nei relativi bandi di gara e nei capitoli speciali d'appalto, al fine di garantire il pieno rispetto da parte degli interessati.

La Regione Toscana si impegna ad assicurare il rispetto del presente protocollo attraverso il pieno esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la promozione, in accordo con le parti firmatarie, di apposito monitoraggio sull'evoluzione del protocollo;

Firenze, il

AZ U.S.L. 2

AZ U.S.L. 1

AZ U.S.L. 4

AZ U.S.L. 3

AZ U.S.L. 6

AZ U.S.L. 5

AZ U.S.L. 8

AZ U.S.L. 7

AZ U.S.L. 10

AZ U.S.L. 9

AZ U.S.L. 12

AZ U.S.L. 11

AZ O. Meyer

AZ O. Careggi

AZ O. Senese

AZ O. Pisana

per la C.I.S.L.

per la U.I.L.

per la Regione Toscana

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]